

CODICE ETICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. La stesura di un Codice Etico costituisce una scelta cruciale nella vita di un'organizzazione. Esso affonda le sue radici negli elementi fondativi, nelle finalità, negli atti costitutivi e nelle regole statutarie e regolamentari.
2. La scelta di adottare un Codice Etico è riconducibile all'esigenza di indirizzare l'intera compagine associativa verso comportamenti eticamente coerenti ancorati a principi di partecipazione, trasparenza, indipendenza, reciprocità e responsabilità sociale. Il Codice Etico coinvolge inevitabilmente anche tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con l'Associazione "Tigullio Est" – Anffas Onlus per il perseguimento degli scopi sociali.
3. Il Codice Etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azioni tese a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità della regolazione, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei comportamenti che può attendersi dai destinatari indicati dall'articolo 2.
4. L'Associazione considera l'onestà, l'affidabilità, l'imparzialità, la correttezza ed il rispetto delle Leggi quali fattori indispensabili per il proprio successo e riconosce l'importanza della Responsabilità Etica nella conduzione delle proprie attività impegnandosi al rispetto degli interessi dei propri stakeholders.

Art. 2 – Ambito di applicazione e Destinatari

1. I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico sono gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i dipendenti – ad ogni livello funzionale –, i collaboratori, i consulenti e, in generale, chiunque operi per conto dell'Associazione.
2. In particolare:
 - a. il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo ad ogni livello sono tenuti, nell'espletamento del loro mandato, ad ispirarsi ai principi del presente Codice Etico.
 - b. gli Associati, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro i quali operano per conto dell'Associazione sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del presente Codice Etico.
3. I rapporti tra l'Associazione ed i propri Associati o dipendenti sono regolati dalle disposizioni statutarie, dai regolamenti interni, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai regolamenti propri dell'Associazione, in conformità allo Statuto.



TITOLO II – I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Art. 3 – Principi di riferimento

1. I destinatari indicati dall'articolo 2 ispirano i propri comportamenti ai Principi indicati da Anffas ed ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione.

Art. 4 – Onestà e Correttezza

1. L'onestà è il principio di riferimento per tutte le attività associative e nella gestione di attività sanitarie e socio-sanitarie e costituisce il sentiero entro cui l'Associazione si muove.
2. I comportamenti dei destinatari indicati all'articolo 2 sono improntati ai principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Art. 5 – Legalità

1. La cornice legale, nella quale operano i destinatari di cui all'articolo 2, è costituita dallo Statuto e dal Regolamento applicativo, dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. I destinatari di cui all'articolo 2, agiscono nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa vigente, vigilando affinché le decisioni, che incidono su Associati e sugli assistiti, siano conformi alla legge ed al pubblico interesse.

Art. 6 – Imparzialità e parità di trattamento

1. I destinatari di cui all'articolo 2:
 - a. garantiscono il rispetto del principio della parità di trattamento.
 - b. evitano qualsiasi discriminazione tra le persone.

Art. 7 – Trasparenza e completa informazione

1. I destinatari di cui all'articolo 2:
 - a. assumono iniziative e decisioni nella massima trasparenza senza favorire alcun gruppo di interessi o singolo individuo ed evitano di creare o fruire di situazioni di privilegio.
 - b. si adoperano per assicurare la veridicità, l'accuratezza, la chiarezza e la completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno, con una comunicazione facile e di immediata comprensione.

Art. 8 – Proporzionalità

1. I destinatari di cui all'articolo 2, in osservanza al principio di imparzialità, assicurano la proporzionalità tra risorse e bisogni.



Art. 9 – Assenza di abuso di potere

1. I destinatari di cui all'articolo 2, esercitano le competenze unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni vigenti a tutela dell'interesse associativo.

Art. 10 – Corretto utilizzo dei beni

1. Ogni bene strumentale di proprietà dell'Associazione:
 - a. è utilizzato esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità dalla stessa fissate.
 - b. non può essere utilizzato per finalità personali, né può essere trasferito o messo a disposizione di terzi, ferma restando l'applicazione di specifiche disposizioni normative.
 - c. è utilizzato e custodito con la medesima diligenza di un bene proprio. È utilizzato con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

Art. 11 – Prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione

1. I destinatari di cui all'articolo 2 perseguono unicamente gli interessi e fini dell'Associazione e in particolare, si adoperano al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tali situazioni di conflitto di interesse, ovvero in presenza di evidenti ragioni di opportunità.
2. In coerenza con i principi di onestà e trasparenza, l'Associazione si impegna a mettere in atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi.
3. I componenti del Consiglio Direttivo a tutti i livelli devono fare il massimo per assicurare che le loro funzioni non siano fonte di conflitto di interesse. Nel caso di conflitto di interesse, il membro del Consiglio Direttivo è tenuto ad astenersi dal prendere parte a processi decisionali.

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI**Art. 12 – Responsabilità dell'Associazione nei confronti degli appartenenti**

1. In base ai dettati statutari, l'Associazione "Tigullio Est" – Anffas Onlus deve:
 - a. prendersi cura e carico delle persone con disabilità e dei loro familiari, nel rispetto della loro dignità e diritti civili ed umani.
 - b. garantire la partecipazione, auto-rappresentanza ed auto-determinazione diretta delle persone con disabilità nei modi e nelle forme più appropriate per ciascuna di loro.
 - c. garantire il diritto delle persone con disabilità alla proprietà, ad ereditarla ed a non esserne arbitrariamente private, analogamente all'utilizzo delle risorse economiche di cui dispongono, attraverso adeguati supporti ed idonei strumenti previsti dalla vigente normativa.



- d. garantire l'utilizzo di agevolazioni normative e fiscali da parte esclusivamente di chi ne abbia effettivo diritto.
- e. non praticare e/o contrastare forme di discriminazione, diretta o indiretta, basate sulla disabilità, su genere, orientamenti sessuali, razza, o religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
- f. non promuovere attività legate a partiti politici.
- g. rendere pubblico il bilancio, dichiarando la provenienza e l'impiego dei propri fondi in modo chiaro e trasparente.
- h. incoraggiare lo spirito di volontariato.
- i. promuovere l'innovazione e la creatività, valorizzando lo spirito d'iniziativa di ciascun membro.
- j. cercare l'eccellenza nel suo lavoro, assicurando una leadership integra, trasparente e condivisa.

Art. 13 – Diritti degli appartenenti all'Associazione

1. I rapporti tra l'Associazione ed i propri Associati o dipendenti sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, le normative in materia e dal presente Codice e dalla Legge.

Art. 14 – Responsabilità degli appartenenti all'Associazione

1. Gli appartenenti all'Associazione sono tenuti a:
 - a. conoscere e osservare il Codice Etico, lo Statuto e le principali normative che regolano l'ordinamento dell'Associazione e le attività dei suoi Associati, i Contratti di Lavoro tempo per tempo vigenti.
 - b. essere consapevoli che, lavorando per l'Associazione, essi rappresentano la stessa ed i suoi ideali.
 - c. non ledere l'Associazione in nessun modo, ivi compreso l'utilizzo dei social network.
 - d. prestare costantemente attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo.

TITOLO IV – RAPPORTI INTER-ASSOCIATIVI E CON REALTÀ ESTERNE

Art. 15 – Rapporti con gli Associati

1. L'Associazione "Tigullio Est" – Anffas Onlus aderisce ai valori, alla vision ed alla mission dell'Associazione Nazionale attraverso la promozione ed affermazione dei diritti fondamentali di tutte le persone ed in particolare delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e dei loro familiari e pone la loro tutela al centro della propria attività.



Art. 16 – Rapporti con gli assistiti e le loro famiglie

1. L'Associazione e tutti i propri collaboratori devono perseguire la massima soddisfazione delle persone in carico, persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, garantendo informazioni esaurienti sui servizi forniti e sulle attività svolte, in modo da consentire loro l'assunzione e di decisioni consapevoli (cd. "consenso informato").
Il concorso alla scelta del percorso terapeutico riabilitativo o socio-riabilitativo trova i suoi fondamenti nel diritto all'autodeterminazione, nel diritto alla libertà, nel diritto alla salute e nel diritto al rispetto delle opinioni, essendo diritto sostanziale proprio a ciascuno quello di scegliere o, quantomeno di concorrere, alle scelte verso gli atti che sono in grado di incidere sulla propria vita, sull'integrità e sulla salute entro i limiti stabiliti dalla legge.
2. Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti ad avere cura della persona, in modo da garantire accessibilità ed informazione sui servizi erogati.
3. Le persone inserite nei centri gestiti dall'Associazione sono trattati in modo da preservare la loro dignità, autonomia, autostima e diritti civili.
4. Si favorisce, laddove possibile una metodologia easy-to-read e token economy.

Art. 17 – Rapporti con i dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione provvede alla più ampia diffusione del Codice Etico presso i dipendenti e i collaboratori tutti.
2. Viene favorito un clima di lavoro positivo, che valorizzi sia le individualità che i rapporti interpersonali e che possa favorire la nascita del senso d'appartenenza e la condivisione degli obiettivi associativi.
3. L'Associazione riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.
4. Pertanto al gestione dei rapporti di lavoro è incentrata sul rispetto dei diritti dei lavoratori e sulla piena valorizzazione del loro supporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.
5. La remunerazione delle prestazioni avviene sulla base del CCNL in base alla categoria di appartenenza.
6. L'osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale degli obblighi previsti per i dipendenti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigente al rapporto di lavoro dipendente, e per i collaboratori, in virtù delle specifiche clausole contrattuali incluse nei relativi contratti.
7. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro od illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge, dal CCNL applicato e potrebbe comportare la risoluzione immediata del rapporto per inadempimento ed il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione suddetta.
8. L'Associazione ripudia il Mobbing inteso come forma di violenza sulla persona.



Art. 18 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. L'Associazione adotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o, in ogni caso, relative a rapporti di carattere pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.
2. La gestione di trattative, l'assunzione d'impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi carattere pubblicistico, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate.
3. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'Associazione, ogni dipendente e collaboratore, non deve cercare d'influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata o il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualsiasi genere.
4. In ogni caso, l'Associazione assicura piena trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti e avvisi diretti alla Pubblica Amministrazione.
5. I destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi e/o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione medesima.

Art. 19 – Rapporti con gli altri Enti e le Associazioni

1. L'Associazione non finanzia partiti, i loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici.
2. L'Associazione può autorizzare l'uso dei propri segni distintivi ad altri enti che offrano la garanzia della realizzazione di eventi di qualità ed il cui ricavato sia destinato in tutto in parte all'Associazione e che le stesse promuovano i temi della medicina e della ricerca scientifica, della formazione, della riabilitazione, del sociale.

Art. 20 – I rapporti con i donatori e sostenitori

1. Anffas garantisce la massima trasparenza e correttezza, in relazione al proprio operato, anche nei confronti del donatore e sostenitore, adottando identici principi nella gestione delle donazioni, liberalità e contributi.
2. Assicura sulle modalità di utilizzo delle risorse donate o comunque assegnate all'organizzazione, anche avuto riguardo ad eventuali vincoli o oneri apposti alla liberalità o erogazioni vincolate utilizzate secondo criteri di efficacia, pertinenza ed efficienza.



3. Si impegna all'adeguata pubblicizzazione dei risultati ottenuti grazie alle donazioni, liberalità e contributi ricevuti nel rispetto della privacy e volontà del donatore o sostenitore.

TITOLO IV – NORME DISCIPLINARI

Art. 21 – Controlli interni

1. L'Associazione utilizza tutti gli strumenti utili e necessari per gestire e verificare tutte le attività con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle Leggi, proteggere i beni aziendali, erogare efficientemente le attività sanitarie e socio-sanitarie in convenzionamento e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.
In virtù di quanto postulato dal D.Lgs. 231/2001 saranno poste in essere tutte le azioni opportune e conseguenti al fine di garantire l'Associazione dal rischio d'incorrere nella c.d. "responsabilità amministrativa da reato" e nelle sanzioni conseguenti.
2. Tutti i Destinatari, nell'ambito delle specifiche funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree di loro competenza.
3. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Art. 22 – Violazione del Codice Etico

1. La violazione del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato tra i Destinatari indicati dall'articolo 2 e l'Associazione, il corretto svolgimento degli obblighi connessi al rapporto medesimo e può determinare il sorgere di responsabilità e l'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi, regolamenti e contratti, ferma restando la possibilità dell'Associazione, il cui interesse è leso dalla violazione, di agire per il risarcimento dei danni, materiali ed immateriali, eventualmente subiti.
2. Il non rispetto delle norme ivi contenute ed i comportamenti difforni alle regole e ai doveri che violano i regolamenti comporta l'adozione di sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 23 – Diffusione Codice Etico

1. L'Associazione s'impegna a comunicare a tutti i "Destinatari" del presente Codice Etico i valori e i principi ivi contenuti, a garantirne la diffusione interna ed esterna.



2. Il Codice Etico sarà affisso presso la sede legale dell'Associazione e pubblicato sul sito internet istituzionale.
3. Gli Amministratori, gli Associati, tutto il personale dipendente (qualunque sia la natura giuridica del rapporto di lavoro), i revisori dei conti, i collaboratori, i consulenti e i principali fornitori devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente codice etico è stato adottato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 6/11/2019 ed approvato dall'Assemblea degli Associati del 27/11/2019
2. Il presente Codice Etico entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.
3. Ogni variazione potrà essere adottata dal Consiglio Direttivo e comunicata alla prima Assemblea utile degli Associati.

68

